Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 115° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 22 aprile 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 277ª seduta pubblica per mercoledì 24 aprile 1974, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, della presentazione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1628);

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, recante modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale (1629).

(3332)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1973, n. **1071.**

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1972 in favore della pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che, con effetto dal 1° settembre 1967 ha sostituito il terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fissando in lire 10.000 milioni il contributo finanziario dello Stato destinati a concorrere alla riduzione degli oneri previdenziali derivanti, agli armatori ed ai marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'applicazione dell'art. 7 della legge n. 658 sopra indicata;

Visto lo stesso art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che, nel ripartire il predetto contributo per ciascuno degli anni dal 1967 al 1972, ha fissato in lire 2.000 milioni, per l'esercizio 1972, la quota dello stesso contributo da destinarsi, per il detto anno, alla riduzione degli oneri previdenziali del settore della pesca mediterranea;

Considerato che ai sensi del più volte citato art. 19, l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, deve essere determinata, tenendo conto del concorso finanziario dello Stato, con la forma e le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658;

Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 26 febbraio 1973, secondo il quale l'utilizzazione del contributo di lire 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1972, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari al 25,11 per cento delle retribuzioni imponibili previste dalla tabella GM. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1972, in misura pari al 25,11 per cento delle retribuzioni fissate dalla tabella GM. 2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.

Art. 2.

Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1972, dal pagamento sia del contributo integrativo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara sia del contributo base ed a percentuale di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1973

LEONE

COPPO — LUPIS — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 79. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1973, n. **1072.**

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1973 in favore della pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che, con effetto dal 1° settembre 1967, ha sostituito il terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fissando in lire 10.000 milioni il contributo finanziario dello Stato destinato a concorrere alla riduzione degli oneri previdenziali derivanti agli armatori ed ai marittimi imbarcati su pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'applicazione dell'art. 7 della legge n. 658 sopra citata;

Visto l'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni compresi nel periodo anzidetto;

Considerato che lo stesso art. 14 della legge anzidetta dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso statale, con la forma e la modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658;

Preso atto dell'intervenuto aumento, a decorrere dal 1° aprile 1973, dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi nella misura dal 6 al 7,50 per cento delle retribuzioni imponibili, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27;

Tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge n. 27/1973 citata;

Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 30 marzo 1973, secondo il quale l'utilizzazione del contributo di lire 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1973, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1973, in misura pari al 16,50 per cento delle retribuzioni imponibili.

Art. 2.

Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1973

LEONE

COPPO — LUPIS — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 80. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1973, n. **1073.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile, disposta dal comune di Barletta con deliberazione del consiglio comunale n. 397 dell'11 aprile 1970, ritualmente approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 19 aprile 1971, consistente in un immobile urbano, con annesso terreno, di mq. 220, sito in Barletta, via Pappalettere, e distinto nel catasto fabbricati del comune predetto al foglio 19, n. 8211, da destinare a sede del locale sottocomitato C.R.I.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 77. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **105.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto M. Zileri » delle orsoline parmensi del S. Cuore, con sede in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto M. Zileri » delle orsoline parmensi del S. Cuore, con sede in Roma. L'ente anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla società a responsabilità limitata « Immobiliare Venezia », con atto pubblico 4 dicembre 1972, n. 38841 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, consistente in un complesso immobiliare adibito a sede dell'ente, sito in Roma, via Nomentana numeri civici 307 e 309, via Pola numeri civici 4 e 6, composto di una villa e due villini con circostante giardino, il tutto della superficie di mq. 4.200 circa, e valutato L. 400.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 85. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1974.

Modificazione dei limiti delle ceneri previsti per i vini a denominazione di origine controllata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930 recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1965, n. 162 contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, l'art. 23, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 448, che prevede la fissazione di limiti per alcune sostanze contenute nei vini;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1967 che fissa, tra l'altro, i limiti delle ceneri nei vini;

Visti i propri decreti di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata emanati in applicazione del citato decreto 12 luglio 1963, n. 930 ed i relativi disciplinari di produzione, approvati con i suddetti decreti, che prevedono, tra l'altro, i requisiti e le caratteristiche obbligatorie dei vini di cui trattasi;

Visto il proprio decreto 27 marzo 1973 ed, in particolare, l'art. 3 che prevede la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto stabiliti dai predetti disciplinari;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni del suddetto decreto 27 marzo 1973 nel senso di prevedere anche la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare i limiti delle ceneri stabiliti essi pure dai predetti disciplinari;

Visti il parere ed il voto espresso in materia dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Qualora non sia già previsto dei disciplinari di produzione dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti delle ceneri stabiliti dai predetti disciplinari che non potranno, comunque, essere inferiori a quelli minimi stabiliti con il decreto ministeriale previsto dall'art. 23 del proprio decreto 12 febbraio 1965, n. 162.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1974

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1974
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 65

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. « Freddindustria magazzini generali » a gestire, presso i propri impianti ubicati in Aprilia un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, riprodotto nell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla « Freddindustria magazzini generali » S.p.a. in data 8 novembre 1972;

Considerato che la suddetta società risulta proprietaria di una vasta area, comprensiva della superficie destinata a magazzini generali in Aprilia (Latina), via Toscanini s.n.c.;

Considerato altresì che la dogana di Aprilia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 è ubicata in un edificio adiacente all'area di proprietà dei magazzini generali predetti;

Determina:

Articolo unico

La S.p.a. « Freddindustria magazzini generali », corrente in Aprilia (Latina), via Toscanini s.n.c., è autorizzata a gestire, presso i propri impianti ubicati in Aprilia, via Toscanini s.n.c., un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la dogana di Aprilia.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3188)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catanzaro - grandinate del 14 giugno, 2 e 3 luglio 1973;

Cosenza - precipitazioni piovose a carattere temporalesco, forti venti, nevicate e grandinate del marzo-aprile 1973; grandinate del 15 giugno, 2 e 3 luglio 1973; grandinata del 10 agosto 1973; grandinata del 14 settembre 1973; fortunale del 24, 25 e 26 ottobre 1973;

Reggio Calabria - violenta grandinata del 3 e 4 luglio 1973; grandinata del 31 agosto 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Catanzaro - grandinata del 14 giugno, 2 e 3 luglio 1973 (art. 5):

comune di Cropani: dall'incrocio della Fiumarella con il limite comunale, si segue il limite stesso fino al fiume Crocchio poi lungo il fiume fino all'incrocio con la strada statale 106 fino all'incrocio con la strada Nobile in contrada Carrà e da qui fino alla strada statale 180; lungo la strada statale 180 fino al cimitero di Cropani e da qui, in senso ovest, in linea retta fino allo sbocco della Fiumarella nel torrente Melia; segue la Fiumarella fino all'incrocio con il limite comunale di partenza;

comune di Limbadi: dall'incrocio del limite comunale ad ovest con la strada Gattota che segue sino all'abitato di Limbadi e continua con la provinciale per S. Nicola sino al ponte sul torrente S. Marino; segue detto torrente sino al limite comunale est e da qui sino alla strada provinciale Fabiano che segue

sino ad incrociare il limite comunale; da qui, seguendo il limite comunale ovest sino ad incontrare la strada Gattota;

comune di Lamezia Terme: dall'incrocio della strada statale 18 diramazione con il limite comunale est, segue detta strada sino all'incrocio con il fiume Bagni; segue il corso di detto fiume sino all'incrocio con il fosso Difesa ed in linea retta sino alla quota 617 in contrada Dosso Lupino; da qui segue il limite tra gli ex comuni di Nicastro e Sambiase sino ad incrociare la strada statale Nicastro-Sambiase che segue sino al centro abitato di Nicastro; da qui segue il canale Canne sino all'incrocio con il limite comunale di Lamezia Terme nei pressi della strada dei Due Mari; segue detto limite sino ad incrociare il fiume Amato, che segue sino all'incrocio con la strada statale 18 che segue verso nord sino al ponte sul torrente Cantagalli e da qui sino al mare;

comune di Gizzeria: torrente Zinnavo, dal mare all'incrocio con il limite comunale Gizzeria-Lamezia Terme, che segue chiudendo al mare;

comune di Pianopoli: dall'incrocio del confine comunale con il torrente Pigne che attraversa le contrade Tavano, Valle ed altre; da detto incrocio segue il confine comunale sino al fosso Tridente; segue fosso fino al confine comunale est, quindi procede lungo il confine e il fiume Gaccia fino alla passerella in contrada Persico; da qui segue la strada comunale che porta alla contrada Valle fino all'incrocio con il torrente Pigne che segue fino al confine comunale nord con Feroleto Antico.

Cosenza - precipitazioni piovose a carattere temporalesco, forti venti, nevicate e grandinate del marzo-aprile 1973 (articoli 4 e 5):

comuni di Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Bocchigliero, Canna, Cariati, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Civita, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Frascineto, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietropaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano Scala Coeli, S. Lorenzo Bellizzi, Terravecchia, Trebisacce, Villapiana, tutti per l'intero territorio comunale;

grandinata del 15 giugno, 2 e 3 luglio 1973 (art. 5):

comune di Tortora, per le località Carro, Acqualisparte, Pizzino I, Pizzino II, Cannircio, Sanguarando, S. Sago, Capo di acqua;

comune di Fiumefreddo Bruzio, per le località Muraglia, Palazzo, Lapetra;

comune di Longobardi, per le località Cavaliere, Camolivari, Rigilio, S. Nicola, Serra Oliva, S. Irene;

comune di Aiello Calabro, per le località Cannevali e Carpineto;

comune di S. Lucido, tutta la fascia costiera fino a 400 metri sul mare - fortunale del 24, 25 e 26 ottobre 1973 (art. 4);

comune di Rossano, per le località Lampa Coserie, Celadi, Pollice, Petraro, Scrivano, Porcano, Acqua del Fico, Vallone del Gelso, Armena, Trentademoni, Vallone Arancio, Lampa Patire;

comune di Corigliano Calabro, per le località Vrancella, Lecco, Macchie, Basento, Ogliastretti, Forestella.

Reggio Calabria - violenta grandinata del 3 e 4 luglio 1973 (art. 5);

grandinata del 31 agosto 1973 (art. 5):

comune di Brancaleone, per le località S. Domenica, Pressocito e Cirpodi;

comune di Rosarno: per le località Testa dell'Acua, Acqua Bianca, Bosco Selvaggio, Bosco di Rosarno, Polimeno, Petrulloso, Zimbario, Travia, Santuccio, Tonatola, Malvasi, Morabito, Arcu, Ulmelli, Annegato, Borghese;

comune di Laureana di Borrello: per le località Molino, Mandi, Fondo Barletta, Fago, Campomelo, Anguilla, Fondo Chiuso, Ciuciola;

comune di Candidoni: per le località Ioculano e S. Giovanni Mocerno;

comune di Gioia Tauro: per le località Bosco Sovereto, Donna Camilla, Lacchi;

comune di Feroleto della Chiesa: per le località Stacchi, Porcaro, Lipordo, Mariano, Granatara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1973, con il quale venivano delimitate le zone agrarie delle provincie di Ascoli Piceno e Macerata colpite dal terremoto del 26 novembre 1972;

Vista la nota 15 giugno 1973, n. 2584, con la quale la regione Marche ha chiesto la emanazione di un decreto di rettifica a' sensi del secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 364;

Considerato che ricorrono le condizioni per la delimitazione di altre zone agrarie colpite dal suddetto sisma, indicate e proposte dalla regione Marche nella nota n. 2584 innanzi citata;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ascoli Piceno - terremoto del 26 novembre 1972:

comuni di Acquaviva Picena, Grottazzolina, Massa Fermana, Massignano, Montappone, Montefiore dell'Aso, Monte Prandone, Monte S. Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Moresco, Ripatransone, Spinetoli, Torre San Patrizio.

Macerata - terremoto del 26 novembre 1972:

comuni di Apiro, Cingoli, Corridonia, Gagliole, Macerata, Mogliano, Petriolo, Poggio S. Vicino, Treia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Roma - grandinate del 3, 4, 8, 24, 26, 28 e 29 agosto 1973; 24 settembre 1973; 2 e 7 ottobre 1973; nubifragio del 26 settembre 1973; 6 ottobre 1973; tromba d'aria e grandinata del 25 settembre 1973; tromba d'aria del 18 settembre 1973;

Viterbo - nubifragio con vento e grandinate dei giorni 25 e 26 settembre 1973; grandinate del 14 e 18 settembre 1973; grandinate del 7 e 8 ottobre 1973; gelate del 29 e 30 novembre 1973; 1, 2 e 3 dicembre 1973;

Latina - grandinata e tromba d'aria del 25 agosto 1973; tromba d'aria del 18 settembre 1973; grandinata del 26 settembre 1973; grandinata del 7 ottobre 1973;

Rieti - grandinate del 23, 27, 28, 29 agosto 1973; 17 settembre 1973;

Frosinone - grandinata del 13 giugno 1973; 2, 5, 26 e 29 luglio 1973; 22, 25, 27 e 29 agosto 1973;

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 364:

Roma - grandinata del 24 agosto 1973 e tromba d'aria del 18 settembre 1973 (art. 4):

comune di Guidonia, Montecchio per le località Colle Giannetta, Prato del Pidocchio, foglio di mappa n. 33, sez. Montecchio;

tromba d'aria del 18 settembre 1973 e grandinata del 2 ottobre 1973 (art. 4):

comune di Grottaferrata per le località Valle Marciano, fogli di mappa numeri 5, 8 e 10 Colle Nasone, foglio di mappa n. 27;

tromba d'aria del 18 settembre 1973 (art. 4):

comune di Rocca di Papa per le località Catarzo, foglio di mappa n. 2;

comune di Montecompatri per le località Olivella, foglio di mappa n. 20;

comune di Marino per le località Molacce, foglio di mappa n. 43; S. Fumia, Castelluzza, foglio di mappa n. 46; Sassone Míssepaoli;

comune di Castel Gandolfo per la località Pavona;

comune di Pomezia per le località Vigna di Pratica, Pratica di Mare, S. Maria delle Vigne, Petronella a Naro, Solforata, Capannone, Casale Monte della Ara, Casale Monachelle, Sugheretto o Monachelle, Rubbie, Tor Maggiore, Cerqueto, Tenuta di Valle Casa, Casa S. Procula, Casale II delle Vittorie, Ovile delle Vittorie, Ovile della Muratella, Casale la Rota, Tenuta S. Procula, Ovile Casale della Castagnola, Tenuta della Castagnola, fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 38 e 40;

comune di Ardea per le località Valle Caia, Casa di Ruta, Tor di Bruna, Ovile delle Vittorie, Muratella, Casale della Muratella, Ovile della Muratella, Tenuta Pian dei Frassi, Tenuta Banditella Monti, Centro Pastorizio, Campo, Immeto, Tavola, Tumoleto, Riotorto, Riserva della Macchia, Pantanella, Riserva del Pescaccio, Tumuleto della Fossa, Piana della Fossa, La Fossa, Tenuta della Banditella di Sotto, Ardea, Colonne, Cesauro, Macchia delle Salsaree, Moletta, Colle Belvedere, Macchia della Favorita, fogli di mappa numeri 17, 18, 19, 22, 37, 39, 42, 44, 34, 45, 46, 49, 50, 52 e 54;

comune di Roma per le località Falconiane, Grotta della Selvotta, Quarto della Selvotta, Bufalotta, Monte di Leva;

comune di Colonna per la località Valle Zita, foglio di mappa n. 4;

Viterbo - grandinata del 25 settembre 1973 (art. 5):

comune di Capranica per le località Piano Colonna, Oriano, Campo Farnese, Casale Spreca, Campo Padella, Ponte Vitabioso, S. Leonarso, Prospero, Valle Voglia, Casale Moreccia, Cerasolo, Casale Bramini, Bagni, Prato Martire, Stallone, S. Martino Piano Cucuzza, Sughera, La Caduta, Il Morto, Logaccio, Torre Spadino, Piano della Madonna, Il Piano, Prato Fallito, S. Barbara, Po-

iere, Le Poiere, Paglianello, Monticelli, Cerreto, Madonna del Piano, Cannicole, Rielli, Petrara, Ragagni, Orsolini;

comune di Oriolo Romano per l'intero territorio comunale;

comune di Vejano per le località Rimessa, dell'Ara, Prati Grandi, Pontone, Il Teto, La Monachina, Poggio Carestia, Vallenoce, Vicaio, Il Tornale, Vigna Grande, Valle Campane, I Sori, I Peri, Monte Gennaro, Monte Boccione;

grandine e piogge del 25 e 26 settembre 1973 (art. 5):

comune di Bassano Romano per le località Fosso Fornace, Pianetozzo, S. Gratiliano, S. Vincenzo, Pianaccia, Vallenzano, Valle della Piena, Villa Odescalchi, S. Maria ai Monti, Costa Campanella, Poggio della Rosa, S. Pietro, Colle, Monte Foglieto, Chiavica, Vallonica, Valloni, Pantano, Felciete, Prato Casale, Cavalluzzo, Stazione, Il Piano, Fonte Grillo, Aiola, Ponticciano, Fosso Fontegrillo;

grandinata del 7 ottobre 1973 (art. 5):

comune di Viterbo per le località Montaciano, Monte Rosso, Pianilozzo, Pian di Dolci, Monte Marco, Campo del Pero, Campo Lungo, Piscinale, Poggio Martino, Il Piano, Campo delle Morre, S. Maria, Poggio Civetta, Poggio Cornacchia, Pietrosacco, Cintarello, Madonna di Pianetta, Poggio Morello, Valle Cupa, Mazzallo, Botte, Vallicella, Poggio Caporale;

Rieti - grandinata del 28 agosto 1973 (art. 5):

comune di Frasso Sabino per i fogli di mappa numeri 3p e 4p;

grandinata del 17 settembre 1973 (art. 5):

comune di Torricella Sabina per le località C. S. Clemente, Morretta, Colle Lame, C. Porcareccia, Palombara, Le Lame, Ost. Colonnetta, Ornaro, C. Pacini, Fosso dei Cerri, fogli di mappa numeri 8p, 13p, 16p, 17p, 11, 12 e 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania 15 gennaio 1974, n. 054/Gab e 23 gennaio 1974, n. 4/11905;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della sottocitata provincia, nella quale possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Salerno - bufere di vento del 24, 25 e 26 ottobre 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui agli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Salerno - tromba d'aria del 20 aprile 1973 e bufera di vento freddo del 23 aprile 1973:

comune di Montecorvino Pugliano, per la località « Pagliarone ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Palermo - grandinata del 24 agosto 1972;

Ragusa - venti ciclonici e gelate del 25 febbraio 1973 nonché gelate del 2 marzo 1973;

Messina - violento fortunale del 25 e 26 ottobre 1973; grandinata del 7 ottobre 1973;

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 364:

Palermo - grandinata del 24 agosto 1972 (art. 5):

comune di Santa Flavia per le località Collegio Romano, Campofranco, Olivella, S. Cristoforo, Villa Sperlinga e Villa Valdina, ricadenti nei fogli di mappa n. 7, 8 e 6. Per quest'ultimo foglio di mappa limitatamente alle seguenti particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 30, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 194, 200, 213, 214, 215, 228, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 352, 353, 380, 424, 425, 426, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 479, 480 *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), 533, 534, 537, 538, 546, 547, 549, 605, 668, 670, 672, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 689, 693, 695, 696, 706, 707, 708, 727, 728, 732, 750, 751, 762, 807, 808, 809, 815, 852, 853, 854, 1085, 1086.

Ragusa - venti ciclonici e gelate del 25 febbraio 1973 nonché gelate del 2 marzo 1973 (art. 4):

comune di Acate, foglio di mappa 44, particelle 138, 353; foglio di mappa 38, particella 228; foglio di mappa 39;

comune di Vittoria, foglio di mappa 199, particella 259; foglio di mappa 146, particelle 60, 62, 212, 213, 214; foglio di mappa 111 e 78;

comune di Ispica, foglio di mappa 70, particella 208; foglio di mappa 71, 72, 78, particelle 118, 178, 216, 217, 296; foglio 82, particelle 845, 846, 847, 849, 850, 851, 1457; foglio 98, particelle 57 e 58;

comune di Pozzallo, foglio di mappa numero 7, particelle 157, 526; foglio 8;

comune di Modica, foglio di mappa 131, particella 57; foglio 169, particella 88;

comune di Scicli, foglio di mappa 59, particelle 45, 46, 47; foglio 74; foglio 87; foglio 99, particella 269; foglio 121, particelle 45, 94; foglio 122, particelle 58, 79; foglio 123, particelle 11, 35, 122; foglio 131, particella 160; foglio 132, particelle 8, 9, 14, 46, 104, 146, 148, 151, 152, 153, 174, 175, 308, 525, 724, 727, 925, 927, 986, 996; foglio 133, particelle 113, 236; foglio 134, particelle 16, 52, 138, 148, 154, 163, 165, 168, 287, 290, 303, 382, 391, 392, 388, 394, 401, 402, 417, 487, 486, 510, 514, 515, 600, 601, 732, 1001, 1002, 1016, 1019; foglio 135, particelle 58, 59, 94, 95, 117; foglio 192, particella 66;

Messina - grandinata del 7 ottobre 1973 (art. 5); violento fortunale del 25 e 26 ottobre 1973 (articoli 4 e 5):

comuni di S. Teresa Riva, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Stefano di Camastra, Tusa, tutti per l'intero territorio comunale.

Art. 3.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate province, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Catania - terremoto del 3, 4, 19 e 21 agosto 1973 (art. 4):

comune di Acireale per i fogli di mappa numeri 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48 e 49;

Agrigento - grandinate accompagnate da piogge e trombe d'aria del 29, 30 e 31 luglio 1973 (art. 5):

comune di Canicattì per le seguenti località: Graziano di Giovanna, Cugno Lungo, Rocca S. Giovanni, Savuco, Pellegrino, Risolto, Poggio Campana, Giardinelli, Incaru, Dammuso, Graziano di Spatafora, Monteleone, Gallo d'Oro, Cannimaschi, Lumpisu, Fontana Secca, Fucaro, Vecchia Dama, Taverna, Capo d'Acqua, Dico, Acquilata, Cazzola, Portella Cazzola, Acci, Acci Coda di Volpe, Bivio, Casalotti, Pinzelli, Fazi, Costa Arena Giglio, Giglio, Firriato, Mandravecchia, Scudo, Buccheri, Gurfi di Trabia, S. Marta, S. Malta, Coda di Volpe, Madonna Aiuto, Porcospino, Banchitello, Bardaro, Casino, Barco Pirreri, Lago Secco, S. Filippo, Andolina, Vito Sollano, Gulfi, Montagna, Gurfi, Cimitero, Grotte Affumata, Pidocchio, Pidocchio di Soldano, ricadenti nei fogli di mappa interi numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 ed al foglio di mappa parziale n. 1;

comune di Castrofilippo per l'intero territorio comunale;

comune di Naro per le seguenti località: Serra Monello, Cianciana, Donato, S. Gregorio, Margiovitale, Ramacoburro, Martorella, Pernice di Morreale, Pernice, Iazzo Vecchio, Torrazza, Falsina, Iacuniani, Grotticelli, S. Marco, Pernice Ramocoburro, Pernice Guccione, Scicli, Poggio Bianco, Lapaforte, Beneficio S. Marco, Passo Palermo, Giummello di Badìa, Deli Iacuniani, Deli, ricadenti nei fogli di mappa interi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33;

comune di Racalmuto per le seguenti località: Bovo, S. Barbara, Perrone, Piedi di Zichì, Piedi di Zichi Serrone, Garzella, Garzella Rocca Russa, Rocca Russa, Garamoli, Fanara Covo, Bovo Garamoli, S. Bartolomeo, Mangiurini, Menta Zaccanello, S. Bartolomeo Zaccarello, S. Bartolomeo Zaccaniti, Scala S. Bartolomeo, Scala, Serrone Scala, Portella di Puma, Ganci, Mendolazza, Garamoli Passo Favara, Noce, Villa Noce, Vecchia Nina Noce, Menta Calia, Ficamaro, Menta Vecchia, Nina, Lago, Lago Mattuzzo, Merzarati, Abate Fico Amara, Fico Amara, Mattuzzo, ricadenti nei fogli di mappa interi numeri 43, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1974 ai fini dell'inserimento, a domanda, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 31 ottobre 1973, 28 dicembre 1973 e 13 febbraio 1974, elencati nell'unito allegato *A*, che fissano per l'anno 1973 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini contributivi e della misura delle pensioni, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 3 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1974 è parificato al salario medio relativo all'anno 1973 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 31 ottobre 1973, 28 dicembre 1973 e 13 febbraio 1974 indicati nelle premesse.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO *A*

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1973 RAGGRUPPATI SECONDO LA LORO PUBBLICAZIONE NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » DELLA REPUBBLICA.

Decreti ministeriali	Provincie interessate	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
31 ottobre 1973	Perugia	15 novembre 1973
Id.	Gorizia	Id.
Id.	Trieste	Id.
Id.	Udine	Id.
Id.	Pordenone	Id.
Id.	Bologna	Id.
Id.	Treviso	Id.
Id.	Cuneo	Id.
Id.	Novara	Id.
Id.	Torino	Id.
Id.	Vercelli	Id.
Id.	Genova	Id.
Id.	Imperia	Id.
Id.	Savona	Id.
Id.	La Spezia	Id.
Id.	Padova	16 novembre 1973
Id.	Rovigo	Id.
Id.	Ferrara	Id.
Id.	Forlì	Id.
Id.	Modena	Id.
Id.	Parma	Id.
Id.	Piacenza	Id.
Id.	Ravenna	Id.
Id.	Reggio Emilia	Id.
Id.	Arezzo	Id.
Id.	Firenze	Id.
Id.	Grosseto	Id.
Id.	Alessandria	Id.
Id.	Asti	Id.
Id.	Trento	Id.
Id.	Pisa	Id.
Id.	Pistoia	Id.
Id.	Siena	Id.
Id.	Ascoli Piceno	Id.
Id.	Macerata	Id.
Id.	Pesaro	Id.
Id.	Livorno	Id.
Id.	Lucca	Id.
Id.	Belluno	Id.
Id.	Catanzaro	Id.
Id.	Cosenza	Id.
Id.	Reggio Calabria	Id.
Id.	Agrigento	Id.
Id.	Catania	Id.
Id.	Bergamo	17 novembre 1973
Id.	Brescia	Id.
Id.	Como	Id.
Id.	Cremona	Id.
Id.	Milano	Id.
Id.	Sondrio	Id.
Id.	Varese	Id.
Id.	L'Aquila	Id.
Id.	Campobasso	Id.
Id.	Chieti	Id.
Id.	Pescara	Id.
Id.	Teramo	Id.
Id.	Isernia	Id.
Id.	Verona	Id.
Id.	Vicenza	Id.
Id.	Bolzano	Id.
Id.	Enna	Id.
Id.	Ragusa	Id.
Id.	Massa Carrara	19 novembre 1973
Id.	Benevento	Id.
Id.	Napoli	Id.
Id.	Salerno	Id.
Id.	Bari	Id.

Decreti ministeriali	Provincie interessate	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
31 ottobre 1973	Foggia	19 novembre 1973
Id.	Lecce	Id.
Id.	Taranto	Id.
Id.	Matera	Id.
Id.	Potenza	Id.
Id.	Viterbo	Id.
Id.	Frosinone	20 novembre 1973
Id.	Latina	Id.
Id.	Rieti	Id.
Id.	Palermo	22 novembre 1973
Id.	Brindisi	Id.
28 dicembre 1973	Messina	15 gennaio 1974
Id.	Roma	16 gennaio 1974
Id.	Terni	Id.
Id.	Trapani	Id.
Id.	Venezia	Id.
Id.	Sassari	17 gennaio 1974
Id.	Siracusa	Id.
Id.	Ancona	Id.
Id.	Aosta	18 gennaio 1974
Id.	Caserta	Id.
Id.	Caltanissetta	Id.
Id.	Nuoro	Id.
Id.	Pavia	Id.
Id.	Cagliari	19 gennaio 1974
Id.	Avellino	17 gennaio 1974
13 febbraio 1974	Mantova	in corso di pubblicazione

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(3269)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1974.

Classificazione tra le comunali di due strade in comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visti gli atti 21 ottobre 1966, n. 81 e 28 luglio 1971, n. 30, con i quali il comune di Capalbio ha deliberato di classificare comunale le seguenti strade di bonifica:

1) « Carige alta » (km. 0+600);

2) « Carige alta-Carige bassa » (km. 0+900);

Visto il voto 11 settembre 1973, n. 701, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 1+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate comunali ed incluse nell'elenco delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3210)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1974.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 28 luglio 1971, n. 30, con il quale l'amministrazione comunale di Capalbio ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Vallerana-Lascone », dell'estesa di km. 9+425;

Visto il voto 11 settembre 1973, n. 702, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada di bonificia suddetta può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa di km. 9+425 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata comunale ed inclusa nel novero delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3211)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona » e 8 dicembre 1971, n. 1415, con il quale è stato approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'Ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1971, riguardante la nomina, per un triennio del consiglio generale dell'Ente su richiamato;

Vista la lettera del 27 febbraio 1974, n. 21471/A.615.5/3, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato quale rappresentante degli industriali in seno al consiglio stesso l'ing. Franco Conforti in sostituzione del dott. Renzo Fedrigoni, dimissionario;

Decreta:

L'ing. Franco Conforti è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Renzo Fedrigoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Sasmil - Salone internazionale dei prodotti e dei semilavorati di legno ed articoli accessori per la lavorazione del legno in genere », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Sasmil - Salone internazionale dei prodotti e dei semilavorati di legno ed articoli accessori per la lavorazione del legno in genere », che avrà luogo a Milano dal 18 al 25 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 aprile 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Simac - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie, macchine per la fabbricazione di accessori e prodotti sintetici », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Simac - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie, macchine per la fabbricazione di accessori e prodotti sintetici », che avrà luogo a Bologna dal 16 al 18 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 aprile 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(3069)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Repubblica del Khmer (Cambogia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti l'insorgenza di casi di colera nella Repubblica del Khmer (Cambogia) riportate nel Bollettino epidemiologico n. 10 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il regolamento di sanità marittima (regio decreto 29 settembre 1895, n. 636) e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Repubblica del Khmer (Cambogia) sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 51-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nichilò Sileno, con sede in Roma, via Frattina n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 51-Roma », non avendo provveduto al pagamento del diritto erariale per il rinnovo della concessione del marchio stesso, deve considerarsi privata di tale concessione.

Si comunica inoltre che non è stato possibile ritirare presso la ditta medesima i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione per cui essi devono considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(3111)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 9-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pane - S.n.c., n. 10, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 9-NA », ha dichiarato di aver smarrito un punzone recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(3109)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 109-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Amirante Raffaele, con sede in Napoli, via A. Scialoia n. 18, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 109-NA », ha dichiarato di aver smarrito cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(3110)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 18 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	637,10	637,10	637,25	637,10	637 —	637,10	636,80	637,10	637,10	637,10
Dollaro canadese . .	658,50	658,50	658,40	658,50	655 —	658,50	658,40	658,50	658,50	658,50
Franco svizzero . . .	209,70	209,70	209,75	209,70	207,25	209,70	209,70	209,70	209,70	209,70
Corona danese . .	105,03	105,03	105 —	105,03	103,50	105,05	105,15	105,03	105,03	105,03
Corona norvegese .	115,27	115,27	115,50	115,27	114 —	115,25	115,38	115,27	115,27	115,27
Corona svedese	144,47	144,47	144,75	144,47	143 —	144,50	144,50	144,47	144,47	144,47
Fiorino olandese	237,60	237,60	237,85	237,60	235,75	237,60	237,70	237,60	237,60	237,60
Franco belga	16,27	16,27	16,30	16,27	16,20	16,28	16,27	16,27	16,27	16,27
Franco francese	130,83	130,83	130,90	130,83	130,25	130,80	130,84	130,83	130,83	130,83
Lira sterlina	1508,30	1508,30	1509 —	1508,30	1508,10	1508,40	1509 —	1508,30	1508,30	1508,30
Marco germanico	250,90	250,90	250,90	250,90	249,50	250,90	250,95	250,90	250,90	250,90
Scellino austriaco .	33,85	33,85	33,80	33,85	33,50	33,85	33,87	33,85	33,85	33,85
Escudo portoghese .	25,48	25,48	25,40	25,48	25,40	25,50	25,48	25,48	25,48	25,48
Peseta spagnola	10,8870	10,887	10,93	10,8870	10,75	10,89	10,89	10,8870	10,88	10,88
Yen giapponese	2,3070	2,307	2,31	2,3070	2,25	2,30	2,3150	2,3070	2,30	2,30

Media dei titoli del 18 aprile 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,400
Redimibile 3,50 % 1934	97,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Città di Trieste)	95,525
» 5 % (Beni esteri)	93,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,525
» 5,50 % » » 1968-83	90,375
» 5,50 % » » 1969-84	91,050
» 6 % » » 1970-85	93,725
» 6 % » » 1971-86	93,650
» 6 % » » 1972-87	93,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	95,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	95,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	636,95
Dollaro canadese	658,45
Franco svizzero	209,70
Corona danese	105,09
Corona norvegese	115,325
Corona svedese	144,485
Fiorino olandese	237,65
Franco belga	16,27
Franco francese	130,835
Lira sterlina	1508,65
Marco germanico	250,925
Scellino austriaco	33,86
Escudo portoghese	25,48
Peseta spagnola	10,888
Yen giapponese	2,311

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a retrocedere un terreno alla amministrazione comunale di Trino.

Con decreto ministeriale n. 500.E.V./173 dell'8 ottobre 1973, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e stata autorizzata a retrocedere all'amministrazione comunale di Trino (Vercelli) un terreno di mq. 1180 sito in Trino, distinto in catasto al foglio 50, mappale 66, a suo tempo ricevuto in donazione dalla stessa amministrazione comunale con l'espresso onere di dar luogo alla costruzione della locale Casa della madre e del bambino.

(3032)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a retrocedere un terreno alla amministrazione comunale di Sarsina.

Con decreto n. 500.1.E.V./242 del 26 marzo 1974 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a retrocedere all'amministrazione comunale di Sarsina (Forlì) un'area urbana sita in Sarsina, distinta in catasto al foglio 38 col. n. 327/*b*, di mq. 285, a suo tempo ricevuta in donazione dalla stessa amministrazione comunale con lo espresso onere di dar luogo alla costruzione della locale Casa della madre e del bambino.

(3033)

Autorizzazione all'ospedale civile di Asti ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 900.6/II/7/1 in data 9 gennaio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Asti è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(3034)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Termoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 11 dicembre 1973, n. 2381, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq. 16.870 sito in comune di Termoli, riportato al catasto del comune di Termoli al foglio n. 53, particelle 104, 106, 102, 105, foglio n. 54, particelle 115, 114 e foglio n. 52, particella 67.

(3027)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 233, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Termini Caterina Maria avverso la decisione adottata dalla commissione ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, funzionante presso il provveditorato agli studi di Caltanissetta, con la quale veniva negata alla ricorrente la valutazione del servizio reso presso un istituto legalmente riconosciuto, in quanto non documentato nei modi prescritti.

(3029)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1974, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 144, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Greco avverso il provvedimento ministeriale, n. 4012 del 17 aprile 1968, col quale, in conformità del parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, è stata rigettata la richiesta, dal predetto avanzata, di assunzione in ruolo senza concorso alla cattedra di elettrotecnica e laboratorio ai sensi dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

(3030)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1974, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 149, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Gagliardi Vincenzo avverso la decisione n. 860/6303 adottata il 12 maggio 1972 dalla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, costituita presso il provveditorato agli studi di Cosenza, nonchè avverso il provvedimento n. 11691 dell'11 luglio 1972 del medesimo provveditorato, riguardanti il mancato conferimento della nomina per n. 4 ore di insegnamento di esercitazioni di laboratorio di chimica presso l'istituto tecnico industriale « A. Monaco » di Cosenza.

(3031)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 344, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 5 giugno 1968 dal prof. Cognetti Paolo, avverso il decreto ministeriale 27 giugno 1967 con il quale l'interessato è stato promosso nel ruolo ordinario ai fini giuridici dal 1° ottobre 1965 e ai fini economici dal 1° ottobre 1966.

(2856)

Autorizzazione all'istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 1271, Div. 2 dell'11 marzo 1974 del prefetto della provincia di Milano, l'istituto per ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dal signor Achille Antoniazzi, consistente nella proprietà immobiliare sita in Milano, via Tibaldi 59, di congruo valore veniale, secondo il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale.

(3078)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Taranto

Con decreto interministeriale 18 febbraio 1974, n. 137, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Taranto, sezione *A*, con i mappali 33, 34 e 35 del foglio 279, della superficie complessiva di metri quadrati 45.167.

(3026)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2333 del 7 marzo 1974, il dott. Vincenzo Bongioanni è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria in sostituzione del dottor Raoul Chersi.

(3028)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° ottobre 1973 al 31 ottobre 1973, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2714/73.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	2.472	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	3.353	—	—
	17.04-350	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	10.963	2.344	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	716	1.300	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	943	1.825	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa) non contenenti amido o fecola	1.171	2.344	—
	17.04-414	bb) altri	2.069	2.344	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	1.545	2.862	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	2.360	3.381	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	3.174	3.906	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	4.135	4.425	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	4.949	4.944	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5.924	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	9.335	1.300	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	9.823	2.081	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	9.003	3.125	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	7.615	4.162	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	3.126	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	3.907	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	5.209	—	—
		B. Gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	3.588	1.300	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	10.953	1.044	—
	18.06-560	b) uguale o superiore a 7%	16.125	1.044	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.014	zero	—
		II. altri:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	2.344	2.344	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	2.865	2.862	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	7.606	2.862	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . .	9.760	2.862	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . .	12.085	2.600	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	14.671	2.600	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16.518	519	—
	18.06-992	b) altre	16.518	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9.500	2.600	—
	18.06-994	2. altre	9.500	—	—
		b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	37.151	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	17.517	2.862	—
	18.06-997	bb) non nominate	37.151	—	—
		c) uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	zero	—	—
	19.01-005	B. altri	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	2.939	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% . .	2.354	—	—
	19.02-025	bb) uguale o superiore a 60%	4.177	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-035	2. altre	2.068	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-045	2. altre	452	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-055	2. altre	zero	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-065	2. altre	838	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-075	2. altre	838	—	—
	19.02-080	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	zero	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	8.042	—	—
	19.02-090	b) uguale o superiore a 5%	12.110	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	zero	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . .	zero	—	—
	19.03-905	II. non nominate	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	668	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	zero	—	—
	19.05-900	C. altri	zero	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.445	—	3.394
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	zero	—	1.487
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	zero	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	zero	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	zero	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	2.017	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	2.881	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	3.744	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a) inferiore a 70%	2.605	2.600	—
	19.08-204	b) uguale o superiore a 70%	4.688	4.687	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	494
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	1.323	1.300	—
	19.08-214	2. altri	11.190	1.300	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	1.844	1.825	—
	19.08-221	2. altri	11.711	1.825	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.626	2.600	—
	19.08-227	2. altri	12.492	2.600	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	—	869
	19.08-234	2. altri	12.370	—	869
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	818	781	—
	19.08-241	2. altri	10.685	781	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.121	2.081	—
	19.08-247	2. altri	11.719	1.825	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	—	1.237
	19.08-254	2. altri	6.630	—	1.237
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	829	781	—
	19.08-261	2. altri	10.431	519	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	1.487
	19.08-267	b) altri	579	519	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	zero	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	179	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a) secchi	zero	—	—
	21.06-155	b) altri	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	314	—	—
	21.07-104	II. riso	zero	—	—
	21.07-107	III. altri	zero	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	zero	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a) cotte	zero	—	—
	21.07-207	b) altre	zero	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	3.588	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	10.953	—	—
	21.07-350	b) uguale o superiore a 7%	16.125	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	20.567	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	38.784	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.828	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%	4.740	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	34.475	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	22.853	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%	33.136	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	42.277	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	60.559	—	—
	21.07-458	b) uguale o superiore a 1,5%	43.094	—	—
	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	25.856	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	zero	—	—
	21.07-803	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	zero	—	—
	21.07-804	cc) uguale o superiore a 45%	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	729	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	542	—	—
	21.07-807	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	552	—	—
	21.07-808	cc) uguale o superiore a 45%	563	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.302	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.323	—	—
	21.07-811	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	1.334	—	—
	21.07-812	cc) uguale o superiore a 45%	1.342	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	2.344	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.365	—	—
	21.07-815	bb) uguale o superiore a 32%	2.373	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.168	—	—
	21.07-817	2. altre	4.178	—	—
	21.07-818	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	4.949	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.619	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.640	—	—
	21.07-821	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	8.650	—	—
	21.07-822	cc) uguale o superiore a 45%	8.661	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.348	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	9.161	—	—
	21.07-825	bb) uguale o superiore a 32%	9.171	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.921	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	9.942	—	—
	21.07-828	bb) uguale o superiore a 32%	9.950	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	10.963	—	—
	21.07-830	2. altre	10.981	—	—
	21.07-831	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	12.526	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.238	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	17.259	—	—
	21.07-834	bb) uguale o superiore a 32%	17.269	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.967	—	—
	21.07-836	2. altre	17.779	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	18.540	—	—
	21.07-838	2. altre	18.558	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.582	—	—
	21.07-840	2. altre	19.590	—	—
	21.07-841	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20.363	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	25.856	—	—
	21.07-843	2. altre	25.877	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	26.586	—	—
	21.07-845	2. altre	26.599	—	—
	21.07-346	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	27.159	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	38.784	—	—
	21.07-848	2. altre	38.790	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21.07-849	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	39.305	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	41.111	—	—
	21.07-851	2. altre	41.132	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	42.153	—	—
	21.07-853	2. altre	42.168	—	—
	21.07-854	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	43.455	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	63.310	—	—
	21.07-856	2. altre	63.322	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	64.352	—	—
	21.07-858	2. altre	63.838	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	81.399	—	—
	21.07-860	b) altre	81.920	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	98.666	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	2.349	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	3.107	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	6.123	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	zero	—	—
		III. sorbite:			
		a) in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-750	2. altra	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
29.04 (segue)		b) altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-790	2. altra	zero	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	zero	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	zero	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a) inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	38.12-113	b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	—	—
	38.12-115	c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	—	—
	38.12-117	d) uguale o superiore a 83%, in peso	zero	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. numero 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 5.206 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 1.237 per 100 kg
Farina di segala	» 3.394 per 100 kg

(2722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1974, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma è stata prorogata fino al 31 luglio 1974.

(3215)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « C.E.I.P. - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO.PP. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1974, i poteri conferiti al prof. Salvatore Capasso, commissario governativo della società cooperativa « C.E.I.P. - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO.PP. », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1974.

(3216)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1974, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), è stata prorogata fino al 30 giugno 1974.

Dalla data del decreto il dott. Franco Folino è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società in sostituzione del dott. Pasquale Magarò, dimissionario.

(3217)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1974, registro n. 1, foglio n. 307, il ricorso straordinario proposto dal sig. Bova Rocco, collocatore principale, avverso il provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il quale all'interessato è stato negato il riconoscimento del servizio prestato in qualità di coadiutore frazionale dal 15 settembre 1949 al 12 dicembre 1952, è dichiarato accolto.

(3218)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento speciale al n. 1 (gennaio-marzo 1974), del Bollettino Ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del servizio informazioni e ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 11 settembre 1972.

(3035)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di falegname nel ruolo degli operai permanenti.

In data 13 marzo 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di falegname nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972.

(3037)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa trentadue posti di coadiutore meccanografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500 nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetterranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande degli aspiranti al concorso dovranno, comunque, pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso, per tardività.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore meccanografo, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede ovvero di fotoriproduttori.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 10 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3220)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a ventitremilatrecentodiciassette cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 400 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1974, con il quale sono stati indetti concorsi a ventitremilatrecentodiciassette cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1974, registro n. 10, foglio n. 272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1974, con il quale è stato annullato il diario delle prove scritte e grafiche previste dall'allegato *F* al citato decreto ministeriale 5 maggio 1973;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973 si svolgeranno secondo le modalità ed il diario che seguono.

Tutti i candidati, senza attendere alcun preavviso individuale, dovranno presentarsi alle ore 8 del giorno fissato per la prova presso il palazzo degli esami in Roma oppure (coloro che abbiano scelto sedi diverse da Roma) presso i locali indicati dal competente provveditore agli studi mediante affissione all'albo.

Ove si renda necessaria l'utilizzazione di altri locali, i candidati ne avranno notizia la mattina stessa presso le sedi predette, oppure, nei cinque giorni immediatamente precedenti, presso il Ministero della pubblica istruzione - Ufficio informazioni.

Per tutti i concorsi il Ministero si riserva di assegnare i candidati a sedi diverse da quelle richieste, possibilmente prossime e comunque previste dal presente diario. Di tale assegnazione sarà dato avviso agli interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova.

I candidati si intendono ammessi con riserva di accertamento della regolare produzione della domanda e del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando.

	CLASSE DI CONCORSO	GIORNI D'ESAME
I	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	Prova scritta: 2 dicembre 1974 Prova grafica: 3 dicembre 1974
II	Applicazioni tecniche femminili	Prova scritta: 4 ottobre 1974 Prova scrittografica: 5 ottobre 1974
III	Applicazioni tecniche maschili .	Prova-scritta: 29 novembre 1974 Prova scrittografica: 30 novembre 1974
V	Arte dei metalli e dell'oreficeria . .	Prova scrittografica: 24 febbraio 1975
VI	Arti della ceramica e del vetro	Prova scrittografica: 25 febbraio 1975
VII	Arti della grafica pubblicitaria, della fotografia e della stampa	Prova scrittografica: 2 dicembre 1974
VIII	Arti del tessuto, moda o costume	Prova scrittografica: 3 dicembre 1974
IX	Chimica	Prova scritta: 17 settembre 1974
X	Chimica e industrie agrarie	Prova scritta: 29 gennaio 1975
XI	Chimica industriale	Prova scritta: 18 settembre 1974
XII	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche	Prova scritta o scrittografica: 18 settembre 1974
XIV	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	Prova scrittografica: 30 settembre 1974
XVI	Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	Prova scritta: 3 giugno 1975 Prova pratica: 4 giugno 1975 Prova pratica: 5 giugno 1975
XVII	Discipline e tecniche commerciali e aziendali .	Prova scritta: 8 marzo 1975
XVIII	Discipline geometrico-architettoniche, arredamento, scenotecnica	Prova scrittografica: 4 dicembre 1974
XIX	Discipline giuridiche ed economiche .	1ª Prova scritta: 3 marzo 1975 2ª Prova scritta: 4 marzo 1975
XX	Discipline pittoriche .	Prova scrittografica: 28 gennaio 1975
XXI	Discipline plastiche . .	Prova scrittografica: 27 gennaio 1975
XXII	Disegno e storia dell'arte .	Prova grafica: 19 ottobre 1974
XXIII	Disegno tecnico	1ª Prova grafica o scrittografica: 14 maggio 1975 2ª Prova grafica: 15 maggio 1975
XXIV	Disegno tecnico e artistico	1ª Prova grafica: 26 febbraio 1975 2ª Prova grafica: 27 febbraio 1975
XXV	Economia della comunità .	Prova scritta: 17 settembre 1974 Prova grafica: 18 settembre 1974
XXVII	Educazione artistica . . .	Prova grafica: 18 ottobre 1974
XXVIII	Educazione fisica . . .	Prova scritta: 7 marzo 1975
XXIX	Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	1ª Prova scritta: 10 settembre 1974 2ª Prova scritta: 11 settembre 1974
XXX	Educazione musicale nella scuola media .	Prova scritta: 21 settembre 1974
XXXI	Elettronica	Prova scritta o scrittografica: 23 novembre 1974
XXXII	Elettrotecnica	Prova scritta o scrittografica: 3 marzo 1975
XXXIII	Fisica	Prova scritta: 4 marzo 1975
XXXIII-*bis*	Fisica impianti nucleari e tecnologie relative . . .	Prova scritta: 8 marzo 1975
XXXIV	Geografia	Prova scritta: 19 ottobre 1974
XXXV	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	Prova scritta: 5 marzo 1975
XXXVI	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia odontotecnica	Prova scritta: 6 marzo 1975
XXXVIII	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Prova scritta o scrittografica: 22 novembre 1974
XXXIX	Informatica	Prova scritta: 7 marzo 1975
XL	Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	1ª Prova scritta: 27 gennaio 1975 2ª Prova scritta: 28 gennaio 1975
XLIII	Lingua e letteratura francese	1ª Prova scritta: 15 novembre 1974 2ª Prova scritta: 16 novembre 1974
XLIII	Lingua e letteratura inglese . . .	1ª Prova scritta: 2 aprile 1975 2ª Prova scritta: 3 aprile 1975
XLIII	Lingua e letteratura tedesca	1ª Prova scritta: 15 maggio 1975 2ª Prova scritta: 16 maggio 1975
XLIII	Lingua e letteratura spagnola	1ª Prova scritta: 4 aprile 1975 2ª Prova scritta: 5 aprile 1975

	CLASSE DI CONCORSO	GIORNI D'ESAME
XLVI	Lingua francese nella scuola media	Prova scritta: 14 novembre 1974
XLVI	Lingua inglese nella scuola media	Prova scritta: 1° aprile 1975
XLVI	Lingua tedesca nella scuola media	Prova scritta: 14 maggio 1975
XLVII	Matematica	Prova scritta: 30 ottobre 1974
XLVIII	Matematica applicata	Prova scritta: 31 ottobre 1974
XLIX	Matematica e fisica	1ª Prova scritta: 28 ottobre 1974 2ª Prova scritta: 29 ottobre 1974
L	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Prova scritta: 28 febbraio 1975
LI	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	Prova scritta: 31 gennaio 1975
LII	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali	1ª Prova scritta: 29 gennaio 1975 2ª Prova scritta: 30 gennaio 1975
LIII	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	1ª Prova scritta: 2 dicembre 1974 2ª Prova scritta: 3 dicembre 1974 3ª Prova scritta: 4 dicembre 1974
LX	Meccanica, macchine e disegno	Prova scritta: 20 settembre 1974 Prova grafica: 21 settembre 1974
LXII	Meccanica, macchine impianti di materie plastiche, cartiere e disegno	Prova scritta: 24 febbraio 1975 Prova grafica: 25 febbraio 1975
LXIII	Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno	Prova scritta: 3 aprile 1975 Prova grafica: 4 aprile 1975
LXIV	Meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno	Prova scritta: 16 maggio 1975 Prova grafica: 17 maggio 1975
LXV	Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno	Prova scritta: 26 febbraio 1975 Prova grafica: 27 febbraio 1975
LXVI	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	Prova scritta o scrittografica: 19 settembre 1974
LXVII	Mineralogia e geologia	Prova scritta: 10 settembre 1974
LXVIII	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	Prova scritta o scrittografica: 30 gennaio 1975
LXIX	Navigazione aerea e meteorologia aeronautica . .	Prova scrittografica: 9 novembre 1974
LXX	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	Prova scritta: 20 settembre 1974
LXXIV	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale .	Prova scritta: 12 settembre 1974
LXXV	Scienze naturali, chimica e geografia	Prova scritta: 19 settembre 1974
LXXVI	Scienze umane	Prova scritta: 22 novembre 1974
LXXVII	Scienze umane e storia	Prova scritta: 23 novembre 1974
LXXIX	Stenografia	Prova scritta: 6 giugno 1975 Prova pratica: 7 giugno 1975
LXXXIII	Storia dell'arte	Prova scritta: 17 maggio 1975
LXXXV	Tecniche turistiche e alberghiere	Prova scritta: 26 aprile 1975
LXXXVI	Tecnologia fotografica e cinematografica	Prova scritta: 26 aprile 1975
LXXXVII	Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	Prova scrittografica: 30 settembre 1974
LXXXVIII	Tecnologia meccanica	Prova scritta o scrittografica: 5 maggio 1975
XC	Tecnologia tessile	Prova scritta o scrittografica: 5 aprile 1975
XCIII	Topografia e disegno topografico	Prova scritta: 1° aprile 1975 Prova grafica: 2 aprile 1975
XCIV	Zootecnica	Prova scritta: 11 settembre 1974

Le prove dei concorsi per le classi II, III, XVI, XVII, XIX, XXII, XXVII, XXVIII, XXX, XI, XLIII francese, XLIII inglese, XLVI francese media, XLVI inglese media, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXIX, avranno luogo, oltre che a Roma, nelle sedi di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Reggio Calabria, Verona.

Roma, addì 12 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

(3268)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1º dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e modificata con decreti ministeriali 8 ottobre 1973 e 11 ottobre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1	Claar Giovanni Massimiliano, nato a Napoli il 10 dicembre 1942	punti	100	su 100
2.	Greco Giustina, nata a Monopoli il 21 giugno 1934	»	100	»
3.	Morelli Gennaro, nato a Taranto il 3 ottobre 1940 .	»	100	»
4.	Pacini Franco, nato a Montecatini Terme il 5 gennaio 1939 .	»	100	»
5.	Ranzi Tullio, nato a Salerno il 7 novembre 1940 .	»	100	»
6.	Vezzadini Paolo, nato a Imola il 1º febbraio 1941	»	100	»
7.	Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940	»	98	»
8.	Carulli Nicola, nato a Spinazzola il 19 gennaio 1939	»	98	»
9.	Surrenti Calogero, nato a Campobello di Licata il 19 giugno 1938 .	»	98	»
10.	Michetti Paolo, nato a Genova il 18 gennaio 1942	»	97	»
11.	Presti Franco, nato a Torino il 23 maggio 1926	»	94	»
12.	Rossini Francesco Paolo, nato a Terlizzi il 10 ottobre 1932 .	»	94	»
13.	Zivelonghi Pierino, nato a Fumane il 12 novembre 1939	»	94	»
14.	Agosti Andrea, nato a Reggio Emilia il 22 febbraio 1939 .	»	93	»
15.	Battocchia Arrigo, nato a Verona il 10 agosto 1937	»	93	»
16	Ghidini Oreste, nato a Verona il 7 settembre 1934 .	»	93	»
17.	Bortolotti Mauro, nato a Pievepelago il 21 agosto 1939 .	»	92	»
18	De Philippis Caterina, nata a Perugia il 7 marzo 1940 .	»	92	»
19.	Di Matteo Salvatore, nato a Civitella del Tronto il 19 marzo 1939 .	»	92	»
20.	Gigliotti Tullio, nato a Napoli il 5 dicembre 1935	»	92	»
21.	Manfredini Graziano, nato a Pavullo il 6 marzo 1939	»	92	»
22.	Ronchetti Piergiulio, nato a Roma il 21 gennaio 1930 .	»	92	»
23.	Raschi Pierluigi, nato a Milano il 16 aprile 1930	»	91	»
24	Cremonini Roberto, nato a Bologna il 16 gennaio 1942 .	»	90	»
25.	Garbarini Ugo, nato a Milano il 1º ottobre 1932	»	90	»
26.	Marugo Mario, nato a Genova il 3 dicembre 1938	»	90	»
27.	Miglio Federico, nato a Misurata (Tripoli) il 13 febbraio 1940 .	»	90	»
28	Prantera Cosimo, nato a Roma il 9 gennaio 1939	»	90	»
29.	Peta Gaetano, nato a Vena di Maida il 27 marzo 1941 .	»	89	»
30.	Bruno Vincenzo, nato a Gravina in Puglia il 31 gennaio 1924	punti	88	su 100
31.	Cartei Giuseppe, nato a Pisa il 27 ottobre 1940	»	88	»
32.	De Vecchis Augusto, nato ad Ascoli Piceno il 27 aprile 1938	»	88	»
33.	Paoluzi Paolo, nato a Roma il 5 dicembre 1940	»	88	»
34.	Lanfranchi Giorgio Assuero, nato ad Arcore il 17 ottobre 1938	»	87	»
35.	Buzzelli Giampiero, nato a Pescara il 13 settembre 1935	»	85	»
36.	Cristianini Giovanni, nato a Gorizia il 17 agosto 1930	»	85	»
37.	Rossi Pierluigi, nato a Tolentino il 13 febbraio 1938	»	82	»
38.	Faleo Domenico, nato a Foggia il 1º gennaio 1936	»	80	»
39.	Calvano Vittorio, nato ad Aversa l'11 gennaio 1929	»	78	»
40	Bottoni Paolo, nato a Pavia il 12 giugno 1939	»	75	»
41	Zucchelli Serafino, nato a Bologna il 12 agosto 1940	»	75	»
42.	Giovannelli Carlalberto, nato a Milano l'11 marzo 1940	»	74	»
43	Scondotto Gaetano, nato a Catania il 10 febbraio 1941	»	73	»
44.	D'Angelo Dario, nato a Tortoreto il 1º ottobre 1939	»	70	»
45.	De Meo Sabatino, nato a Roma il 1º gennaio 1942	»	70	»
46	Garda Eusebio, nato a Moncrivello il 25 settembre 1929	»	70	»
47.	Taliento Alessandro, nato a Brindisi il 14 ottobre 1936	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2765)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Asti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Asti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Asti, nell'ordine appresso indicato:

1.	Rabacchino dott. Ferdinando	punti	82,34	su 132
2.	Landoni dott. Luigi	»	80,56	»
3.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	79,23	»
4.	Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
5.	Rava dott. Beniamino	»	78,42	»
6.	Piccoli dott. Bruno	»	78,02	»
7.	Tollis dott. Aldo	»	74,40	»
8.	Milanaccio dott. Pier Paolo	»	68,88	»
9.	Boianelli dott. Fernando	»	62,73	»
10.	Battista dott. Vito Antonio	»	55,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3221)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1973, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 111, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1973, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 36, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata disposta la sostituzione del segretario della commissione sig.ra Italia Relandini nata Colussi con il sig. Marco Di Girolamo;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario della commissione stessa sig. Marco Di Girolamo, segretario capo, il quale si trova nella impossibilità di intervenire al concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La sig.ra Italia Relandini nata Colussi, segretario principale, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in qualità di segretario, in sostituzione del sig. Marco Di Girolamo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1974
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 224

(3057)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2234 del 28 dicembre 1972 con cui sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto del comune di Bondeno (n. 3 condotte), Codigoro (n. 1), Goro (n. 1), Iolanda di Savoia (n. 1) e ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso ai suddetti posti di medico condotto;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, modificate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, dall'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16 e dalla legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;

Viste le segnalazioni dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna, dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara e delle giunte municipali dei comuni interessati ai sensi delle leggi sopra citate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Vista la legge regionale 20 novembre 1973, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto dei comuni di Bondeno (n. 3), Codigoro (n. 1), Goro (n. 1), Iolanda di Savoia (n. 1), vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Martino dott. Antonio, funzionario dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Rio prof. G. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara;

Baserga prof. Angelo, direttore della clinica medica della Università di Ferrara;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Ferrara;

Checchi dott. Davide, medico condotto di Vigarano Mainarda.

Segretario:

Valdarchi dott. Francesco, consigliere presso l'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

La commissione avrà sede in Ferrara, presso l'ufficio del medico provinciale e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 19 febbraio 1974

Il medico provinciale: BARCA

(3062)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2314 del 30 giugno 1973, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Foggia al 31 ottobre 1972;

Considerato che il componente prof. Romanelli Valentino ha rassegnato le dimissioni della predetta commissione per motivi di salute;

Visto che l'ordine dei veterinari di Foggia ha segnalato in data 25 marzo 1974 una terna di docenti per la sostituzione del prof. Romanelli;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il prof. Panebianco Felice, direttore dell'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale, facoltà di veterinaria, Università di Messina, viene nominato componente della commissione di cui in premessa in sostituzione del prof. Romanelli Valentino, dimissionario.

Foggia, addì 30 marzo 1974

Il veterinario provinciale: NITTI

(3063)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. 21.
Attuazione dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per attuare le finalità della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

L'asilo nido è un servizio sociale decentrato a livello territoriale aperto a tutti i bambini fino a 3 anni di età, senza esclusione alcuna dovuta a minorazioni fisiche, psicomotorie o sensoriali.

Ove si rendesse necessario, in relazione al numero dei posti disponibili presso ciascun plesso, l'ammissione di bambini all'asilo nido avverrà secondo la graduatoria formata dall'organismo di cui al successivo art. 10.

Art. 3.

I contributi per la costruzione e la gestione di asili nido sono erogati esclusivamente a favore dei comuni singoli o associati sulla base del piano regionale annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 4.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni singoli o associati, con domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione, lo impianto e l'arredamento di asili nido anche mediante la ristrutturazione di immobili da destinarsi a tale scopo.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del sindaco o dei sindaci dei comuni associati comprovante:

a) l'avvenuta adozione della deliberazione, da parte del consiglio comunale o dei consigli comunali dei comuni associati, relativa alla decisione di costruire e gestire uno o più asili nido con l'indicazione della previsione di spesa e delle fonti di finanziamento;

b) la disponibilità di area idonea o la proprietà dei locali da ristrutturare o comunque le procedure di esproprio avviate ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero la individuazione dell'area o dei locali con indicazione dei criteri di acquisizione e, in ogni caso, della ubicazione, della superficie, della viabilità principale, degli eventuali insediamenti industriali e plessi scolastici esistenti o in progetto nella zona;

c) l'esistenza, nell'ipotesi di ristrutturazione di immobili, degli atti tecnici, con l'indicazione dei criteri di ristrutturazione e della relativa previsione di spesa

Art. 5.

Sulla base delle richieste presentate ai sensi del precedente articolo il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro il 30 luglio di ogni anno il piano annuale degli asili nido fissando le priorità d'intervento.

La pubblicazione del piano nel « Bollettino Ufficiale » della Regione costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'assegnazione dei singoli contributi, da effettuarsi con decreto del presidente della giunta regionale, è subordinata ad una dichiarazione da parte del sindaco o dei sindaci dei comuni associati che attesti:

a) la piena ed effetiva disponibilità dell'area o dell'immobile da adattare a nido;

b) l'esecutività del progetto.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento previsto dal terzo comma dell'articolo precedente i comuni, singoli o associati, devono provvedere all'espletamento di tutte le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, di tutte le procedure necessarie in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori.

Decorso il termine di cui sopra, i contributi non utilizzati sono assegnati ad altri comuni, singoli o associati, secondo le priorità indicate dal piano annuale.

I comuni, singoli o associati, decaduti dal beneficio del contributo ai sensi del comma precedente saranno riammessi nel piano annuale successivo, alla sola condizione che documentino la possibilità di rispettare il termine di cui al primo comma a decorrere dall'approvazione del piano.

Decorso inutilmente il suddetto termine, la richiesta si intende decaduta e potrà essere ripresentata l'anno successivo, con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge.

I singoli contributi sono dalla giunta regionale posti a disposizione degli enti interessati appena questi avranno ad essa inviato copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, copia conforme degli atti conclusivi relativi alla procedura seguita per dare inizio ai lavori, unitamente alla richiesta di accreditamento dei fondi.

Art. 7.

La ricettività dell'asilo nido non deve essere inferiore ai trentadue posti, nè superiore ai sessanta.

I locali adibiti ad asilo nido devono essere ubicati ove possibile, a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione comunque del seminterrato e debbono disporre di una congrua zona di verde attrezzato.

All'interno dell'asilo nido dovranno essere considerate fondamentali le seguenti zone:

atrio;

zona per lattanti;

zona per semi-divezzi;

zona per divezzi;

servizi generali.

Il rapporto minimo superficie utile netta-ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto.

Art. 8.

Entro lo stesso termine di cui al precedente art. 4, i comuni singoli o associati inoltrano alla Regione, sempre con domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, le richieste di contributo per la gestione di asili nido.

Le richieste devono essere corredate da una dichiarazione del sindaco o dei sindaci dei comuni associati comprovante:

a) l'avvenuta adozione, da parte del consiglio comunale o dei consigli comunali dei comuni associati, della deliberazione di assunzione della gestione dell'asilo nido ovvero di istituzione di un nuovo asilo nido;

b) la ubicazione;

c) la ricettività potenziale ed effettiva;

d) l'organigramma del personale;

e) il piano di gestione, con l'indicazione dell'onere, assunto dal comune o dai comuni associati, dell'eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro nonchè di altri eventuali contributi.

La erogazione dei contributi per la gestione viene disposta dalla giunta regionale subito dopo l'approvazione del piano annuale, salvo per gli asili nido di nuova istituzione il cui finanziamento sia subordinato alla costruzione o alla ristrutturazione dei locali. In ogni caso il contributo per la gestione viene reogato al momento dell'inizio dell'attività dell'asilo nido.

Art. 9.

Concorrono all'assegnazione dei contributi per la gestione:

a) i comuni singoli o associati che abbiano già ottenuto i finanziamenti previsti dalla presente legge per la realizzazione degli asili nido;

b) i comuni singoli o associati che abbiano costruito le asilo nido prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

c) i comuni singoli o associati che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione e che comunque gestiscano asili nido anche in immobili non di loro proprietà.

Art. 10.

Gli asili nido ammessi al beneficio della presente legge sono gestiti attraverso un organismo partecipativo di base decentrato al livello territoriale.

In esso devono, comunque, essere rappresentati il consiglio comunale o i consigli comunali per i comuni associati, il comitato di quartiere o di frazione, ove esista, le famiglie in misura adeguata, gli operatori dell'asilo nido, le organizzazioni sociali presenti nel territorio.

Il consiglio comunale o i consigli comunali dei comuni associati disciplinano, con atto regolamentare, la composizione di tale organismo, le modalità di designazione e nomina dei suoi componenti garantendo la rappresentanza della minoranza, il funzionamento dello stesso, i compiti ad esso assegnati ed il controllo della sua attività.

Art. 11.

Il personale impegnato nella funzione assistenziale ed educativo-formativa del bambino è distinto in personale educativo di assistenza diretta e personale dei servizi generali.

Alla funzione educativo-formativa partecipa comunque tutto il personale operante nell'asilo nido.

L'organico minimo per ciascun asilo nido è costituito da:

una unità di assistenza diretta per ogni quattro bambini lattanti;

una unità di assistenza diretta per ogni otto bambini divezzi o semi-divezzi;

una unità ogni dodici bambini per i servizi generali.

Art. 12.

Il personale degli asili nido di cui alla presente legge è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici dei comuni, singoli o associati.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di personale educativo di assistenza diretta, fino all'emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti titoli:

a) diploma di maturità conseguito a' termini del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, o titolo equipollente;

b) diploma di vigilatrice d'infanzia o di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia o di scuola magistrale per l'insegnamento nel grado preparatorio.

Costituisce titolo preferenziale, per i candidati in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera *a*), il diploma conseguito al compimento di un corso di studi che includa almeno una delle seguenti materie: sociologia, pedagogia, psicologia, igiene, dietologia e scienza dell'alimentazione.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di personale dei servizi generali gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione di quelli che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado. Costituisce titolo di preferenza il diploma o l'attestato rilasciato al compimento di corsi di preparazione professionale specifica.

La Regione organizza, d'intesa con gli Enti locali territoriali, corsi periodici di aggiornamento per tutto il personale operante negli asili nido.

Sono fatti salvi tutti i diritti del personale già in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La tutela sanitaria e l'assistenza psico-pedagogica nell'asilo nido sono coordinate dai comuni, singoli o associati, i quali si avvalgono delle strutture proprie o di quelle delle amministrazioni provinciali o di altre strutture pubbliche.

La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalle unità locali dei servizi sanitari e sociali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, dall'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 14.

Le norme di cui agli articoli 2, primo comma, e 7 si applicano a tutti gli enti ed istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.

La norma di cui all'art. 13, secondo comma, è estesa a tutti gli asili nido esistenti nella Regione e comunque gestiti.

Art. 15.

Il consiglio regionale verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido su relazione della giunta regionale.

A tal fine i fondi accreditati a' termini della presente legge sono amministrati direttamente dai comuni, singoli o associati, con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 945) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. 22.

Interventi per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10) *del* 20 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER IL DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 1.

(*Finalità*)

In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20 dello statuto e della legge 2 giugno 1971, n. 426, la Regione concorre alle spese sostenute dai comuni singoli od associati per l'elaborazione, l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, con un contributo in conto capitale pari all'importo complessivo stabilito dal successivo art. 8.

Art. 2.

(*Delega alle province*)

Le funzioni relative alla ripartizione ed attribuzione del contributo ai comuni sono delegate dalle province.

L'importo complessivo viene ripartito tra le province di Perugia e di Terni in ragione rispettivamente del 65 per cento e del 35 per cento.

Art. 3.

(*Criteri di indirizzo*)

Le amministrazioni provinciali si atterranno ai seguenti criteri:

valutazione delle spese affrontate dai comuni per l'elaborazione del piano in relazione allo stato dei bilanci comunali;

valutazione del rapporto esercizi-popolazione del comune o dell'area dei comuni associati e degli effetti prevedibili in conseguenza dell'attuazione dei piani a favore dei consumatori, dei commercianti e dell'assetto urbanistico;

valutazione preferenziale per i comuni che abbiano redatto i piani in modo coordinato su base intercomunale;

particolare valutazione e preferenza per la costituzione di forme associative tra piccoli esercenti tese a superare la polverizzazione dei punti-vendita ed a realizzare strutture più favorevoli ai consumatori;

valutazione preferenziale per la realizzazione o il potenziamento di forme associative tra consumatori nonchè di strutture tra enti pubblici, piccoli esercenti e consumatori.

I contributi a favore dei comuni potranno essere determinati fino a un massimo del 70 per cento rispetto alla spesa complessiva.

L'erogazione dei contributi, sentita la commissione regionale per il commercio, ha luogo:

a) per le spese sostenute per l'elaborazione del piano, al momento della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito del piano nella segreteria comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1971, n. 426;

b) per le spese sostenute per l'attuazione del piano a seguito presentazione di documenti giustificativi della avvenuta ultimazione degli interventi.

Art. 4.

(*Coordinamento e vigilanza*)

Le funzioni di coordinamento e vigilanza sono esercitate dalla giunta regionale alla quale le province presentano annualmente una relazione contenente il rendiconto relativo alle richieste ed ai contributi erogati.

Titolo II

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE NEI COMUNI DI PERUGIA E TERNI DI STRUTTURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

Art. 5.

(*Finalità*)

La Regione contribuisce con L. 100.000.000 alle spese sostenute dal comune di Perugia e con L. 100.000.000 a quelle sostenute dal comune di Terni per la realizzazione di strutture, a livello provinciale o comprensoriale, per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari.

Art. 6.

(*Modalità per la concessione dei contributi*)

Le domande per la concessione dei contributi, corredate dal progetto tecnico e dal piano finanziario, sono presentate al presidente della giunta regionale.

La concessione dei contributi avviene a seguito di delibera della giunta regionale sentita la commissione regionale per il commercio.

Art. 7.

(*Erogazione dei contributi*)

L'erogazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:

a) 50 per cento all'inizio dei lavori;

b) 50 per cento ad intervenuta ultimazione dell'opera.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente titolo I è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 che sarà imputata al cap. 461, di nuova istituzione, denominato « Contributi sulle spese sostenute dai comuni per l'elaborazione, l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva » del bilancio dell'esercizio 1974.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente titolo II è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che sarà imputata al cap. 462, di nuova istituzione, denominato « Interventi per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari » del bilancio dell'esercizio 1974.

Alle predette spese si farà fronte mediante il netto ricavo di un mutuo della durata fino a trenta anni che la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, con istituti di credito a ciò abilitati e ad un tasso annuo non superiore al 9,25 per cento.

L'onere annuo a carico della Regione per l'ammortamento del mutuo è previsto nell'importo massimo di L. 50.000.000 e sarà imputato al cap. 471 del bilancio degli esercizi dal 1974 al 2003.

All'onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La rata di ammortamento sarà specificamente vincolata in bilancio a favore dell'istituto mutuante.

Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla tesoreria regionale e imputato al cap. 90 « Mutui », della parte entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 945) e trasmessa al commissario del Governo il 6 febbraio 1974. Il visto del commissario del Governo si ha per apposto per il decorso del termine.

(3018)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741040)